

N. : _____ R.G.TRIB.

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA



TRIBUNALE DI GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

in composizione collegiale, nelle persone di:

Francesco Mazza Galanti

Presidente

Paola Bozzo Costa

Giudice relatore

Daniela Di Sarno

Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento avente ad oggetto l'impugnativa ex artt. 35, 35 bis d.lvo. 25/2008 e 737 e ss cpc. del provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di di TORINO –SEZ.GENOVA nr. prot.41567/2018 del 14.6.2018

promossa da:

sedicente, nato in NIGERIA il _____ 2.F

CUI: N. VESTANET/ID

elettivamente domiciliato in GENOVA presso lo studio dell'AVV.ALESSANDRA BALLERINI che lo rappresenta e difende come da procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

A scioglimento della riserva, decorrente dall'udienza di trattazione scritta del 3 giugno 2020, ex art.83/7° comma DL 18/20 conv. in legge 27/20

Letti gli atti, esaminati i documenti e sentito il relatore

OSSERVA

Il sig. _____ originario della zona di _____ di fede cristiana, coniugato senza figli – il 5.4.16 ha presentato alla Questura di GENOVA domanda di "protezione internazionale"

motivata (da conflitti tra padre e fratello per motivi politici e che lo avevano coinvolto e che lo avevano fatto temere per la sua incolumità).

Nel corso dell'audizione innanzi alla Commissione Territoriale competente, il ricorrente - scolarizzato a livello primario, meccanico di professione, orfano di padre dall'età di 5 anni, con un fratello minore, oltre alla madre ed alla moglie con le quali è in contatto - ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese d'origine nel gennaio del 2015 (arrivando in Italia circa 1 anno dopo) perché vittima di una violenta aggressione dovuta al contenzioso ereditario che aveva avuto con uno zio paterno il quale avrebbe voluto impossessarsi di un fondo ereditato dal ricorrente dal proprio padre.

In particolare il ricorrente ha riferito che:

- qualche anno dopo la morte del padre, la madre già separata da tempo, si era risposata ed aveva avuto altre 4 figlie dal secondo marito

- in epoca non precisata, comunque successiva alla morte del padre, era andato a vivere ad Onitsha da un amico del padre ed aveva imparato il mestiere di meccanico, avendo in seguito anche lavorato per oltre 6 anni nella officina di famiglia dell'amico

- ad un certo punto, però, non essendoci abbastanza lavoro, si era trasferito da un amico a Lagos dove aveva lavorato come meccanico per una società che dopo 7 mesi era fallita

- tornato a Benin City, non essendo riuscito a trovare un nuovo lavoro, ormai ventenne, si era trasferito al villaggio dove si scatenò lo scontro con lo zio paterno che aveva espresso interesse su un fondo (dove avrebbe voluto realizzare un immobile) di proprietà del ricorrente (per averlo ereditato dal padre) e dal quale avrebbe voluto trarre il proprio sostentamento

- aveva subito posto la questione all'assemblea degli anziani che aveva esaminato il caso, convocato le parti e deciso che il terreno spettava al ricorrente ma lo zio, alla presenza degli anziani, aveva espressamente minacciato il ricorrente dicendogli "*vediamo come va a finire*" ed un mese dopo (il 2.10.14) il ricorrente era stato aggredito e picchiato da un gruppo di persone a volto scoperto che gli avevano chiesto del fondo e lo avevano avvertito che in una altra occasione lo avrebbero ucciso

- non sapeva dove vivesse questo zio ma sapeva che era un politico del PDP, potente, "*uomo cattivo e testardo..che non visitava la famiglia*", per questo motivo non lo aveva denunciato alla polizia ed aveva deciso invece di fuggire fino in Libia dove aveva un amico e dove era rimasto a lavorare per un anno come muratore fino a quando era esplosa una bomba e, per lo spavento, si era imbarcato insieme all'amico.

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, ha ritenuto il racconto con palesi contraddizioni temporali; ha ritenuto il timore legato a questione privata ereditaria con uno zio descritto in modo poco approfondito e poco plausibile il fatto di non poter ottenere tutela statale con l'appoggio degli anziani.

Con tempestivo ricorso il sig. _____ proposto impugnazione avverso il provvedimento ex art. 35 bis d.lvo 25/08 insistendo nelle medesime domande di protezione internazionale o, in



subordine, nell'asilo costituzionale, sollevando anche questione di legittimità costituzionale. Ha confermato i fatti come riferiti alla Commissione, sottolineando la pericolosità dell'area dove il ricorrente ha vissuto nell'infanzia ed adolescenza (Biafra) ed in ragione della quale la scolarizzazione era stata scarsa.

Il Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale Torino - si è costituito personalmente insistendo come in atti e depositando provvedimento, verbale riunione, verbale audizioni e C3 ed eurodac.

Il Pubblico Ministero è intervenuto ed ha concluso per il rigetto parziale di quanto richiesto (con accoglimento della protezione umanitaria avendo ritenuto allegare prove di un positivo percorso di integrazione sulla base di attestazioni). Ha depositato carichi e casellario negativi. E la Questura ha fatto pervenire le informative, parimenti negative

Non si è proceduto a nuovo ascolto del ricorrente e l'udienza è stata sostituita dallo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 83.7, lett. h), del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020 (come modificato dal d.l. n. 28/2020).

Nei termini sono pervenuti, da parte del ricorrente: relazione aggiornata del Cas, documentazione lavorativa, attestati di frequenza corsi formazione professionale, buste paga. La difesa del ricorrente, nelle note scritte depositate per l'udienza, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come già formulate in ricorso, chiedendo l'audizione del ricorrente " .. Nella denegata ipotesi in cui il l'Ecc.mo Tribunale di Genova, allo stato degli atti di cui al fascicolo, non ritenga già ampiamente fondate e documentate le domande di cui ai punti precedenti.."

Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono.

Preliminarmente si ritengono infondate le questioni in rito poste con il ricorso, in quanto oggetto del giudizio anche dopo la recente riforma non è l'annullamento dell'atto amministrativo, bensì l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata. In tal senso il ricorso deve essere interpretato, essendo del resto le domande chiaramente dirette alla tutela di una posizione di diritto soggettivo. Sono pertanto irrilevanti ai fini del decidere le dedotte censure di tipo formale o procedurale relative al provvedimento della Commissione territoriale ed in particolare, nel caso di specie, le doglianze relative a vizi di istruttoria e di motivazione del provvedimento (cfr: Cass. n. 3898 del 2011, 10636 del 2010, 26253 del 2009, Cass., Sez. Un., 17 giugno 2013, n. 15115; Cass., Sez. Un. ord. 25 ottobre 2013, n. 24155; Cass. Sez. Un., 9 settembre 2009, n. 10393, testualmente che il decreto «rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria»- così come in precedenza per l'art.19 della legge 150/11 - cfr. Cass 3 settembre 2014, n 18632; 9 dicembre 2011, n. 2648, Cass., ord. 31 marzo 2016, n. 6245; Cass. ord. 8 giugno 2016, n. 11754; Cass., ord., 31 marzo 2016, n. 6245).

Ancora preliminarmente, va chiarito che non si applicano le modifiche apportate all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 ed all'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08 dal d.l. 4/10/2018 n. 113 (c.d. decreto sicurezza), in quanto il presente procedimento si riferisce a domanda antecedente il 5/10/2018, data



di entrata in vigore del decreto, successivamente convertito con legge (cfr. Cass.civ.sez. I, sent. 19.2.19 n.4890: *"La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione..";*" Conf. di recente Cass.Civ. SSUU 29460/19).

Pertanto, oltre a non porsi la prospettata questione di legittimità costituzionale che nel caso sarebbe irrilevante, non convince il rinvio all'art.10 Cost. di cui alle conclusioni. Invero, secondo il pacifico orientamento della Corte di Cassazione, consolidatosi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 51/2007 e del d. lgs. n. 25/2008, "il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione" (Cass., 26 gennaio 2015, n. 1425; Cass., 19 febbraio 2015, n. 3347; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22111; Cass. ord. 26 giugno 2012, n. 10686).

Infine, ma ancora pregiudizialmente, va esclusa la sussistenza dell'obbligo, da parte del Tribunale, di disporre una nuova audizione del ricorrente.

Come ribadito anche dalla Corte di cassazione, infatti, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all'autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l'udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia l'automatica necessità di dare corso all'audizione il cui obbligo, conformemente alla direttiva 2013/32/CE, grava esclusivamente sull'autorità amministrativa incaricata di procedere all'esame del richiedente. Ne consegue che il giudice può decidere in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 31/01/2019, n. 2817; Cass., Sez. 1, 5/07/2018, n. 17717; 13/12/ 2018, nn. 32318 e 32319).

Tale principio trova conforto nella giurisprudenza comunitaria, la quale, pronunciandosi in ordine all'interpretazione della direttiva 2013/32/CE del 26 luglio 2013, artt. 12, 14, 31 e 46, ha precisato che l'obbligo di consentire al richiedente di sostenere un colloquio personale, prima di decidere sulla domanda di protezione internazionale, grava esclusivamente sull'autorità incaricata di procedere all'esame della stessa, e non si applica pertanto nei procedimenti d'impugnazione, in quanto



l'obbligo di procedere all'esame completo ed *ex nunc* degli elementi di fatto e di diritto, imposto al giudice competente dall'art. 46, par. 3, della direttiva dev'essere interpretato tenendo conto della stretta connessione esistente tra la procedura d'impugnazione e quella di primo grado che la precede, nel corso della quale dev'essere consentito al richiedente di sostenere il colloquio personale, con la conseguenza che il giudice può decidere di non procedere all'audizione nel caso in cui ritenga di poter effettuare un esame siffatto in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso, se del caso, il verbale o la trascrizione del colloquio personale svoltosi in occasione del procedimento di primo grado (cfr. Corte di Giustizia UE, 26/07/2017, in causa C-348/16, Moussa Sacko).

Peraltro, come ribadito da Cassazione civile sez. I - 23/10/2019, n. 27073 (conf. Cass. civ.sez.II Ord. 9228/2020), l'audizione del richiedente deve essere invece disposta se l'atto introduttivo della fase giurisdizionale sia fondato su nuovi motivi o nuovi elementi di fatto, purché questi risultino sufficientemente rilevanti, concreti e significativi. Il giudice non è quindi comunque tenuto ad effettuare l'audizione se constata che il nuovo motivo o i nuovi elementi sono stati dedotti in una fase "tardiva" del procedimento di ricorso o non sono presentati in maniera sufficientemente concreta per poter essere debitamente esaminati o ancora se constata che gli elementi di fatto non sono significativi o non sono sufficientemente distinti dagli elementi di cui l'autorità accertante ha già potuto tenere conto (Corte di giustizia sentenza C-652/16 del 04/10/2018, Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova).

Nel caso di specie, né nel ricorso né nelle note integrative depositate sono stati posti in evidenza ulteriori temi d'indagine, né sono stati allegati fatti nuovi, con le caratteristiche sopra individuate (e, quindi, sufficientemente rilevanti, concreti e significativi), sicché il Collegio ritiene di disporre di tutti gli elementi ai fini della decisione, senza necessità di sentire nuovamente il ricorrente.

Ancora in via pregiudiziale, si rileva che il contraddittorio processuale si è svolto in forma scritta, e che l'udienza orale è stata sostituita dallo scambio di note scritte, in forza dell'art. 83.7, lett. h), del d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020 (come modificato dal d.l. n. 28/2020), e del provvedimento del Presidente del Tribunale del 16.4.2020 (Adozione di Linee guida Vincolanti per la fissazione e trattazione delle udienze nel settore civile per il periodo compreso fra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 – art. 83.7 lett. d) d.l. n. 18/2020 e art. 36 d.l. n. 23/2020), il quale – per le cause Protezione internazionale – prevede: *"I procedimenti relativi alla cd. protezione internazionale sono inerenti a diritti fondamentali della persona ma non sono richiamati nelle cause urgenti di cui all'art 83 comma 3 del d.l. 18/2020. La trattazione di tali procedimenti può quindi avvenire esclusivamente con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lett h) del d.l. n. 18/2020, fatta salva ogni successiva valutazione del Collegio circa la necessità di procedere alla audizione della parte ricorrente e l'espressa motivata richiesta della stessa parte"*; nonché del successivo provvedimento del Presidente del Tribunale del 7.5.2020 che ha disposto che nelle linee guida 16 aprile 2020 la data del 30 giugno 2020 sia sostituita da quella del 31 luglio 2020.



Venendo al merito, per ragioni di economia processuale ed esigenze di sinteticità dei provvedimenti, deve essere data per conosciuta l'articolata normativa di riferimento sulla protezione internazionale, oggetto di trattazione in ricorso.

Tanto premesso, il ricorrente non ha diritto al riconoscimento dello **status di rifugiato**.

I fatti esposti, anche ove corrispondenti al vero, non integrerebbero, infatti, una persecuzione personale dovuta a motivi di razza, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale. E' pur vero che ai sensi dell'art. 5 d. lgs. n. 251/2007, gli atti di persecuzione possono provenire non soltanto dallo Stato, dai partiti o dalle organizzazioni che controllano lo Stato, ma anche da soggetti non statuali se lo Stato o da altri soggetti che controllano il territorio non possano o non vogliano fornire protezione. Tuttavia, anche ove i responsabili della persecuzione presentino le caratteristiche richieste dal d. lgs. n. 251/2007, è richiesto - quale ulteriore e concorrente requisito - che i motivi posti a fondamento della persecuzione siano quelli ben specifici stabiliti dal d. lgs. n. 251/2007. Tali motivi, nella specie, non sussistono in quanto lo stesso racconto del ricorrente non prospetta alcun timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, quanto invece timori legati alla ritorsione vendicativa di uno zio per un contenzioso ereditario, motivi che non valgono a configurare l'appartenenza del ricorrente ad un determinato gruppo sociale.

In relazione alla richiesta **protezione sussidiaria**, si osserva che non appaiono ravvisabili i rischi di cui all'art. 14 lett. a) e b) D. L.vo 251/07.

Contrariamente a quanto valutato dalla Commissione, il collegio ritiene che il racconto fornito dal richiedente risulti, nel complesso, sostanzialmente attendibile, atteso che le vicende narrate, con specifico riferimento al percorso scolastico, a quello professionale e poi lavorativo con i vari spostamenti geografici nella affannosa ricerca di una stabilità economica, sono state riportate in modo coerente e ripetute senza cadere in seria contraddizione, con anche risposte puntuali e specifiche alle richieste della Commissione di approfondimento.

Tuttavia, proprio dalla disamina del racconto del ricorrente non emergono elementi a supporto della gravità e neppure dell'attualità del pericolo di un danno paventato come grave, nel senso chiarito dall'art. 14 legge cit., anche in caso di un eventuale ritorno nel suo Paese.

Il ricorrente, invero, ha riferito del pieno sostegno dell'assemblea degli anziani, i quali, oltre ad aver supportato i diritti ereditari del ricorrente, hanno assistito in prima persona alle minacce subite, derivandone la verosimile protezione dell'intera comunità a fronte dei soprusi dello zio. Va poi evidenziato come l'aggressione con minaccia di morte appaia priva di serio intento al quale, altrimenti, sarebbe stata data attuazione, non essendovi motivo per un differimento.

Scrutinando quindi le dichiarazioni anche alla stregua del criterio valutativo di cui alla lett. c del comma 5 dell'art. 3, D.lgs. n. 251/2007 deve rilevarsi che il racconto con specifico riferimento ai timori di un grave danno appare implausibile, non sussistendo perciò i presupposti per tale riconoscimento ex art.14 lett.a) e b).



Si deve poi escludere che sussistano i presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251, ovvero una situazione di "violenza indiscriminata" e "conflitto armato interno", così come identificata dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze Elgafaji del 17 febbraio 2009 e Diakité del 30 gennaio 2014. Va premesso sul punto che la situazione della Nigeria va analizzata tenendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, poiché diverse sono le condizioni di sicurezza e le criticità nel rispetto dei diritti umani nelle diverse aree dello Stato. Pertanto non possono evidenziarsi specifiche situazioni di criticità, estendendo poi la pericolosità di alcune zone alla situazione del paese nel suo complesso, dovendosi invece aver riguardo alle specifiche aree di interesse in relazione alla località di eventuale rimpatrio del ricorrente, pur tenendo conto, ovviamente, che la situazione locale si iscrive nel complessivo assetto dello Stato.

Ciò chiarito, si osserva che si riscontrano condizioni di grave insicurezza in alcune aree della Nigeria ed in particolare nel nord-est del paese (negli stati di Borno, Yobe e Adamawa) e del centro-est (Taraba, Benue), dove si sono verificati numerosi attacchi terroristici ad opera del gruppo terroristico denominato *Boko Haram*. Invero, i resoconti relativamente recenti sulla situazione del paese confermano la concentrazioni del fenomeno nella zona nord orientale della Nigeria (ad es. <http://www.refworld.org/docid/587b582c13.html>, a cura dall'UNHCR; https://coi.easo.europa.eu/administration/italy/PLib/2017_01_23_Nigeria_Boko_Haram_Territori_occupati_Reclutamento.pdf a cura del Ministero dell'Interno; rapporto 2015 - 2016 di Amnesty International; http://www.ecoi.net/local_link/324724/450860_en.html) concordano nell'affermare che gli attacchi da parte di Boko Haram sono concentrati dell'area nord-orientale della Nigeria ed in particolare negli stati di Adamawa, Borno e Yobe (e ciò anche senza contare che la Nigeria e i paesi vicini hanno di recente costretto il gruppo terroristico ad abbandonare molti dei territori che un tempo controllava).

In particolare, secondo il rapporto di Amnesty International 2017-2018 (peraltro, come già detto, del tutto concorde con le altre fonti citate), " .. Il gruppo armato Boko haram ha continuato a compiere attacchi, provocando centinaia di morti. Ci sono state nuove notizie di esecuzioni extragiudiziali, sparizioni forzate e di tortura e altri maltrattamenti di detenuti, in alcuni casi con esito letale.... ..Boko haram ha compiuto almeno 65 attacchi causando la morte di 411 civili e ha rapito almeno 73 persone. Sedici donne, tra cui 10 poliziotte, sono state rapite a giugno in un'imboscata di Boko haram a un convoglio scortato dall'esercito, sulla strada che collega Maiduguri a Damboa. In un altro episodio occorso a luglio in un villaggio situato nel distretto di Magumeri, Boko haram ha teso un agguato a un team che svolgeva prospezioni petrolifere. Tre tecnici petroliferi sono stati rapiti e almeno altre 40 persone sono state uccise, compresi soldati e membri della task force civile congiunta. Il 6 maggio, combattenti di Boko haram hanno liberato 82 delle alunne di Chibok che erano state rapite nel 2014, dopo aver concordato uno scambio di prigionieri; altre 113 ragazze sono rimaste nelle mani del gruppo. A novembre, sei agricoltori del villaggio di Dimga, a Mafa, sono stati rapiti e decapitati.Negli stati nordorientali di Borno, Yobe e Adamawa, le persone sfollate internamente erano ancora almeno 1,7 milioni; il 39 per cento aveva trovato riparo all'interno dei campi o in siti analoghi, mentre il rimanente 61 per cento viveva presso comunità ospitanti.



Secondo le Nazioni Unite, 5,2 milioni di persone nel nord-est del paese continuavano a necessitare urgentemente di aiuti alimentari; 450.000 bambini al di sotto dei cinque anni versavano in condizioni di grave malnutrizione. A luglio, l'Ngo Medici senza frontiere ha documentato che nello stato di Borno 240 bambini erano morti per malnutrizione. Il 17 gennaio, l'aviazione militare nigeriana ha bombardato un campo per sfollati situato a Rann, sede dell'amministrazione locale di Kala Balge, nello stato di Borno, uccidendo almeno 167 civili, compresi alcuni bambini. L'esercito si è giustificato affermando che il bombardamento era stato un incidente, in quanto Rann non era stato segnalato come campo di accoglienza umanitaria..."

Lo stato di origine del ricorrente (Edo State) è invece situato nel lontano sud della Nigeria. La concentrazione della presenza di Boko Haram nella sola parte nord-orientale del paese e le dimensioni dello Stato non consentono di ritenere che anche nella zona di provenienza del ricorrente sussista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato e tale da mettere a rischio la vita del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.

Non si riscontra pertanto nel territorio di Edo State una situazione di conflitto generalizzato che potrebbe legittimare il riconoscimento della protezione sussidiaria come previsto dall'art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007.

D'altra parte, la gravità della vicenda personale che ha determinato il ricorrente alla partenza - pur avendo il sostegno degli anziani, la madre e la moglie con le quali è in contatto - e la situazione del Paese di origine seriamente insicuro e non adeguato a tutelare persone nella situazione del ricorrente, permette di ritenere sussistenti i presupposti per una **protezione umanitaria**.

Dalla narrazione del vissuto - l'affannosa ricerca di una stabilità economica in una area depressa e violenta come il Biafra, il contrasto con uno zio estraneo e violento, la grave aggressione subita in assenza di adeguata tutela da parte dello Stato - e dalla disamina di quanto documentato - il serio impegno nel percorso di inserimento sociale e professionale nel nostro paese - emergono elementi per ritenere sussistente in capo al ricorrente una situazione di vulnerabilità effettiva.

Come è noto le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla richiesta di rilascio di un permesso per motivi umanitari costituiscono un catalogo aperto (Cass., 27 novembre 2013, n. 26566), che può comprendere situazioni soggettive, quali per esempio motivi di salute, di età, familiari, ma anche situazioni oggettive (cioè relative al paese di provenienza), quali una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari. L'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 infatti non definisce i "seri" motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità, ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani, a traumi subiti in patria o durante il viaggio, di cui egli risenta le conseguenze.



Ed allora. Si rinvergono profili di vulnerabilità soggettiva nella fuga da un paese interessato da gravissime violenze di criminalità comune e nel percorso integrativo riconosciuto dai responsabili del CAS, risultando comprovato un eccellente impegno finalizzato all'integrazione nel tessuto sociale e professionale italiano, confermato anche dall'assenza di segnalazioni da parte della Questura. Un percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel proprio paese, dal quale è assente da alcuni anni. In tale situazione, se il richiedente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana.

Il ricorrente ha inoltre documentato le proprie esperienze lavorative, il proprio impegno nella ricerca di una sistemazione che lo possa rendere economicamente autosufficiente in modo regolare, sussistendo l'obiettivo speranza di una evoluzione *in melius* con un permesso per motivi di lavoro. La prospettiva che il ricorrente possa richiedere un permesso per motivi di lavoro, giustifica ulteriormente il riconoscimento della protezione umanitaria (cfr: Cass., ord. 7 luglio 2014, n. 15466; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3347, cass.civ.sez.I 4455/18, Cass. 6879 del 2011; 4139 del 2011; 24544 del 2011; Cass. ord. 23 maggio 2013, n. 12751).

Sempre in relazione ai profili di vulnerabilità soggettiva va dato rilievo al fatto che il ricorrente è fuggito in Libia dove verosimilmente si sarebbe fermato più a lungo se la situazione fosse stata diversa da come riferita e constatata dal medesimo ricorrente (Cfr.: Rapporto 2016/2017 di Amnesty International- <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/medio-oriente-africa-del-nord/libia/>; Refugees International, "Hell on Earth": Abuses Against Refugees and Migrants Trying to Reach Europe from Libya, June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/593010cc0.html> [accessed 8 July 2017], con riferimento anche ai racconti relativi al Gruppo *Asma Boys*. <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib>).

In relazione ai fattori oggettivi di vulnerabilità, assume rilevanza la situazione di gravissima insicurezza e di grave carenza nel sistema di polizia, del quale il ricorrente avrebbe avuto bisogno e che lo hanno indotto a partire per non essersi sentito adeguatamente protetto.

Invero, tra gli intervistati ai fini del rapporto dell'UNODC/NBS, il 27% risulta avere pagato tangenti regolarmente, il 4% le ha pagate in alcune occasioni, rifiutandone altre e solo l'1,3% ha rifiutato tutte le richieste di tangenti e tra quelli che hanno rifiutato di pagare, il 56% afferma di aver subito conseguenze negative soprattutto quando la pretesa fosse derivata dalla polizia o da un funzionario di pubblica utilità. Solo il 3,7% dei cittadini a cui è stato chiesto di pagare una tangente, ha denunciato. I motivi di un così basso numero di segnalazioni è stato individuato nel fatto che chi denuncia non trova tutela: nel 33,7% dei casi la denuncia non ha prodotto conseguenze; nel 20% dei casi ai querelanti è stato consigliato di proseguire nella denuncia mentre il 9,1% ha affermato di aver subito conseguenze negative per aver segnalato il caso. Per questi motivi, coloro che non hanno segnalato alle autorità i casi di corruzione, hanno affermato che



denunciare sarebbe stato senza senso perché a nessuno sarebbe importato (34,6%), che la corruzione è talmente comune che denunciare non avrebbe fatto alcuna differenza (33,4%; in alcuni casi però, la denuncia non è stata effettuata per mancata conoscenza dell'autorità a cui rivolgersi (6,5%) o per paura di subire rappresaglie (5,8%)).

Nonostante gli sforzi per debellare il fenomeno, l'US DoS afferma che il governo manca di effettivi meccanismi per indagare e punire la corruzione, in particolare all'interno delle forze di polizia (cfr. Transparency International Corruption Perception Index, *Country Profile - Nigeria*; UNODC/NBS, *Corruption in Nigeria. Bribery: public experience and response*, luglio 2017 Adetula David, *DSS, EFCC, or the police: who should have arrested the judges?*, in Ventures, 10 ottobre 2016; US DOS, *Country Reports on Human Rights Practices for 2016 - Nigeria*, 3 marzo 2017).

Va poi ricordata la situazione di particolare insicurezza della regione, prevalentemente dominata dal conflitto del Delta del Niger, produttori di petrolio, dove la popolazione locale non beneficia del reddito dell'industria petrolifera. Dagli anni '90 numerosi gruppi armati, molti dei quali con stretti legami con i culti dei campus universitari, sono stati coinvolti in crimini come il sequestro e il bunkering petrolifero e hanno creato molti disordini nella regione. Allo scopo di creare stabilità, il governo federale già nel 2003 ha inviato una forza di sicurezza nell'area, la cosiddetta Joint Task Force (JTF), guidata dall'esercito, ma anche dagli ufficiali della marina e dalla polizia mobile paramilitare (MOPOL). Tuttavia, è stato riferito che i membri della JTF si sono presto impegnati nell'attività lucrativa di bunkering petrolifero e nell'ottenimento di lucrosi contratti per garantire la sicurezza delle compagnie petrolifere. Di conseguenza, la violenza e l'insicurezza sono aumentate anziché diminuire. Oltre alla violenza petrolifera, esiste anche un'altra violenza armata nella zona. Ad esempio, è stato segnalato che nello Stato di Edo personalità politiche hanno fornito armi ai giovani per spingerli alla violenza politica. Queste armi non sono state raccolte dopo le elezioni e sono state utilizzate in attività criminali come sequestri, omicidi, rapine a mano armata, uccisione degli agenti di polizia e assassini politici (cfr.: il bunkering petrolifero è il processo di hacking in tubazioni, seguito dalla raffinatura o dalla vendita su un mercato parallelo; Asuni, J.B., *Understanding the Armed Groups in the Niger Delta*, September 2009; questo tipo di violenza non è una prerogativa dello Stato di Edo, ma un modello comune della politica nigeriana, secondo Cohen et al., *'Structuration régionale et déterminants ethnoreligieux de la violence politique au Nigeria'*, 2016, pag. 45; Smith, D.J., *A Culture of Corruption*, 2007, pagg. 121-125; Pérouse de Montclos, M.A. *Boko Haram: Islamism, politics, security and the state in Nigeria*, 2014; AOAV, *The Violent Road*, 12 December 2013).

La situazione descritta, valutata complessivamente ed unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia con l'impegno nel percorso integrativo dà diritto, per i motivi esposti, ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Deve pertanto essere dichiarato il diritto del ricorrente al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio.



Con riferimento al **provvedimento da emettere**, deve applicarsi al presente giudizio l'art. 1 comma 9 d.l. 113/18, conv. dalla l. 132/18. Si richiamano sul punto le motivazioni della citata Cass. 4890/19. Il Questore, di conseguenza, dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali», della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

Stante la reciproca parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle **spese di lite**.

Fa riserva invece di provvedere con separato decreto – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 – all'esito del deposito di specifica istanza di liquidazione non rinvenuta in atti. Fissa termine di gg 10 dal presente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
- Rigetta la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.
- Dichiarata la sussistenza di motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del ricorrente *sedicente*, nato in NIGERIA il CUI: N. VESTANET/ID: e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del previgente art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per il rilascio, ai sensi dell'art. 1 comma 9 d.lgs. 113/18 del permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» della durata di anni due.
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 5 giugno 2020

Il Giudice estensore
(Paola Bozzo Costa)

Il Presidente
(Francesco Mazza Galanti)

